

TI_GERICHTE 36.2000.10 vom 13. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.10

FR: TI_GERICHTE 36.2000.10 du 13 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 36.2000.10 del 13 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. 2.4. Dagli art. 5 -9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività lucrativa e dei loro familiari - si evince che le seguenti categorie di persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3 LAMal: - le persone, di qualunque nazionalità, che, domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente un'attività lucrativa in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione malattia tedesca - i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano per conto di un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati. Essi devono poter presentare un cosiddetto certificato di distacco per i primi due anni e una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per gli altri anni; - i lavoratori che, indipendentemente dalla loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera; - i lavoratori, di qualunque nazionalità, dipendenti di imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera; - i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad un'impresa di trasporti aerei tedesca; - il personale dell'amministrazione pubblica tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia assoggettato al diritto tedesco; - le persone assoggettate al diritto tedesco in seguito a uno scambio di lettere tra l'ufas e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione speciale in materia di assoggettamento). - le persone, di qualunque nazionalità siano, che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte, in materia di assicurazione malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in Svizzera. I coniugi _____ non rientrano nei casi di esonero definiti dalla Convenzione svizzero-germanica né in quelli previsti dall'accordo multilaterale citato. 2.5. L'assicurazione contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono obbligatoriamente assicurate. Pertanto, in ossequio alla regolamentazione relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta nella

convenzione di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania, l'assicurato per legge in Germania e la sua famiglia ricevono in Svizzera a carico dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie previste dalla LAMal. L'assicurato - cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera. I familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania devono - contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori accertamenti - inoltrare una richiesta idi esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8). Parimenti, l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione estera. Come i lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera, essi sono esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta idi esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12). I ricorrenti non possono appellarsi - e, del resto, nemmeno lo pretendono - a tali motivi di esonero.

2.6. Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione. In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Le condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti: - assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera - protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal - doppio onere finanziario Queste condizioni sono cumulative. Con tale disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal. Come rilevato dal TFA nella sentenza 20.5.1999 non pubbl. in re DFi c. I.A. (K 33/99): " une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger est obligatoirement (evidenziazione del red) assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR 1998 n. 15). ... " (STFA cit consid 3b) 2.7. I coniugi _____ non possono avvalersi dell'art 2 cpv. 2 OAMal poiché risulta in modo evidente dagli atti che il rapporto assicurativo che li lega alla _____ e alla _____ si fonda su un contratto di diritto privato che le parti hanno liberamente scelto di concludere. Al di là dell'interesse che i ricorrenti hanno a continuare a beneficiare della copertura assicurativa offerta loro da tali contratti, la sola questione rilevante attiene al carattere non obbligatorio di tale assicurazione. Concludendo, ritenuto che le condizioni poste dall'art 2 cpv. 2 OAMal sono cumulative, l'esonero non può essere concesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.